

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1

(Incentivi fiscali per la costituzione della rete soggetto)

1. Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000 annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è deputato all'assolvimento degli obblighi derivati dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.

5. All'onere derivante dalla presente norma, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2027 al 2029, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2

(Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda)

A decorrere dall'1° gennaio 2026 le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», prive di impegni a favore di Accordi di programma alla medesima data, affluiscono, per l'importo di 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento della misura "Contratti di Sviluppo", introdotta dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sostenere programmi di investimento di PMI appartenenti alla filiera della moda, anche con riferimento ai programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Art. 3

(Riconoscimento di enti mutualistici di sistema)

1. La legge riconosce, quali "enti mutualistici di sistema" le società denominate Centrali consortili aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera. La Centrale consortile è finalizzata ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPIMI, per il tramite di modelli organizzativi di partenariato efficienti e allo stesso tempo solidaristici. Le Centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. La vigilanza sull'ente mutualistico è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che accerta, in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti: a) la centrale consortile riunisce almeno 5 consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni; b) i consorzi riuniti nell'Ente mutualistico prevedono ciascuno almeno 10 consorziati; c) costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private; d) lo statuto prevede il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la disciplina, il funzionamento e la vigilanza degli enti di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito della disciplina di funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni tese al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
- b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Inail;
- c) promozione di sinergie di filiera quali la co-datorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- d) previsione di disposizioni di coordinamento ed integrazione dirette ad armonizzare la disciplina della Centrale consortile o del Gruppo consortile con quella del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire il nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- e) obbligo di certificazione del bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 4

(Staffetta e trasferimento generazionale delle competenze)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, in possesso dei requisiti idonei a conseguire entro trenta mesi il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono accedere, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e fino al 31 dicembre 2027 o fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, al regime di incentivo al part-time per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con riduzione dell'orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di espletamento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

3. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, con decorrenza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La suddetta decontribuzione si considera non imponibile ai fini fiscali.

4. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027 ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, con onere a carico della fiscalità generale e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, all'assunzione di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

6. Le agevolazioni sono riconosciute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei limiti delle risorse di cui al comma 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa determinato ai sensi del comma 1, lettera a), l'INPS non prende in esame ulteriori domande ed è tenuto a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante ... (IN CORSO DI VERIFICA CON MINLAVORO E MEF)

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 5

(Riforma dei Confidi – delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi

e criteri direttivi fermo quanto previsto nel presente articolo, semplificazione e riordino della disciplina dei confidi volti a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo dei servizi finanziari e della garanzia:

- a) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
 - b) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei Confidi all'albo di cui all'art. 106 TUB e ampliamento delle attività da loro esercitabili;
 - c) stimolo ai processi di aggregazione dei confidi attraverso agevolazioni e semplificazioni di carattere ordinamentale;
 - d) incremento del margine di operatività dei Confidi iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB sul versante dell'erogazione di finanziamenti diretti alle imprese consorziate o socie;
 - e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese, anche attraverso forme di contribuzione pubblica;
 - f) all'integrazione inter-consortile dei confidi e previsione della facoltà di assumere partecipazioni in altri enti che non comportino una modificazione sostanziale del loro oggetto sociale nonché di costituire gruppi rilevanti anche ai fini di vigilanza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 1 lettera f), per la cui quantificazione e copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6

(Misure per favorire il destocking)

Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "*debitori ceduti*" sono aggiunte le seguenti: "*e dagli altri debitori*";
- b) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole "*cartolarizzazione dei crediti*" sono aggiunte le seguenti: "*, anche futuri,*";
- c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis):
 - i. dopo le parole "*beni mobili*" è aggiunta la seguente: "*anche*"

- ii. dopo le parole “*medesimi beni*” sono aggiunte le seguenti: “*e dall’impiego degli stessi*”;
- d) all’articolo 7, comma 2-octies:
- i. dopo le parole “*crediti stessi,*” sono aggiunte le seguenti: “*ed eventualmente ulteriori diritti e beni derivanti dall’esercizio dell’impresa o allo stesso destinati, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati,*”;
 - ii. è aggiunto il seguente ultimo periodo “*La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d’appoggio di cui all’articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall’articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell’operazione e l’accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l’articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.*”;
- e) all’articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente “*Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati*”.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 7

(Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in zone portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali."

Art. 8

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG)

1. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'impresa di dimensioni minori, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008, a) elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo.

2. L'INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Per valorizzare la formazione e la riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione, anche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro: a) all'articolo 37 comma 4 del d.lgs 81/2008, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro; b) all'articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012, dopo le parole "corso di formazione o di riqualificazione" sono aggiunte le seguenti: " , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,".

4. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, la formazione obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza, realizzando a seguito dell'osservazione e della valutazione dei comportamenti non corretti, interventi formativi in prossimità della lavorazione, sul campo o utilizzando le moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, finalizzata a correggere tempestivamente i comportamenti non corretti.

Art 9

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Le disposizioni di cui al d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, finalizzate a garantire la salute e sicurezza del lavoratore, si applicano solo all'interno dei luoghi di lavoro che rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Per la parte dell'attività lavorativa prestata all'esterno dei locali aziendali, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità del lavoro agile, e in particolare quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

2. In caso di omissione dell'obbligo informativo, al datore di lavoro si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 5 lett. c) del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10

(Operatori del settore hotel, ristorazione e catering)

1. Si definisce operatore economico del settore Horeca - Hotel- Restaurant -Catering, colui che, esercitando l'attività economica lungo la catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista prodotti alimentari e bevande, li trasporta per conto proprio, li distribuisce e li vende ad imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) catering, servizi di banqueting e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifiche;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumarsi sul posto o da asporto.

2. Gli operatori economici di cui al comma 1 possono essere destinatari di misure, anche di carattere incentivante, volte alla promozione e valorizzazione del made in Italy e del supporto alle piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale.

Art. 11

(Consorti industriali – facoltà di riacquisto delle aree cedute)

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al primo comma le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al secondo comma le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 12

(Ambito e definizioni)

1. Il presente Capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e con l'obiettivo di tutelare i consumatori dai condizionamenti derivanti da recensioni false, disciplina la pubblicazione delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, ivi incluse quelle di tipo

ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, al fine di identificare l'utente che invia la recensione e di verificare che questa sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto.

2. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Art. 13

(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. Il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di servizi o prestazioni può rilasciare la propria motivata recensione non oltre quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio. Al fine di impedire eventuali attività fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre.
2. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l'autore non abbia usufruito del bene o servizio recensito, o le recensioni siano ingannevoli o non veritiere o eccessive. L'imprenditore che ne abbia interesse ha, altresì, diritto a ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino che non siano più attuali, in ragione della decorrenza di due anni dalla data di fruizione del servizio da parte dell'autore o dell'adozione, successivamente alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le ragioni che avevano dato luogo al giudizio.

Art. 14

(Divieti)

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni formulate dai consumatori in relazione a un prodotto o un servizio differenti e la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi.
2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15

(Codici di condotta)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto Coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del Regolamento (Ue) n. 2022/2065, disciplina con regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni online e comunica senza indugio quelli sottoscritti all'Autorità garante della

- concorrenza e del mercato, al Ministero per le imprese ed il made in Italy e al Ministero del turismo.
2. In caso di inottemperanza alla diffida dell'Autorità ad adempiere alle disposizioni del regolamento di cui al comma 5, si applica l'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 3. I codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati, la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine e, in ogni caso, idonee a:
 - a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;
 - b) garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;
 - c) qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 13;
 - d) assicurare trasparenza ed imparzialità nella gestione delle recensioni;
 - e) assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;
 - f) garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;
 - g) disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;
 - h) consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;
 - i) prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.
 4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente Capo non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

TESTO UNICO STARTUP

Art. 18

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di incubatori di start up e di PMI innovative, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) unificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di start up innovative, di incubatori di start up e PMI innovative;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Art. 19

(Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)

1. L'Articolo 17 della Legge 11 novembre 2011, n.180 è sostituito con il seguente:

«Articolo 17 (Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa», della Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», della Comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante «Pacchetto di aiuti per le PMI»

b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle startup, le micro, piccole e medie imprese;

b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “Reality Checks”, che raccoglierà informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme

c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e promuovere la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica e la massimizzazione della competitività del sistema dell’innovazione e del venture capital italiano, nonché a favorire la promozione della cultura dell’innovazione e della relativa formazione all’interno dell’ecosistema delle startup, delle micro, piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione;

d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle startup, delle micro, piccole e medie imprese;

e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, per la discussione parlamentare alla presenza del Garante. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle startup, sulle micro, piccole e medie imprese e una sezione dedicata all’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica e del venture capital italiano e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;

f) monitorare le leggi regionali di interesse delle startup, delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

g) coordinare i garanti delle startup, delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

2. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle startup, delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare

l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle startup, delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.

4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri e delle società pubbliche competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di società e primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.

5. Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e dei principali rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione tecnologica e del venture capital italiano, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti settoriali, le consultazioni, i "Reality Checks" di cui alla lettera x) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

6. Il Garante di cui al comma 1 è identificato nella figura del Direttore pro tempore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy competente per le startup, le micro, piccole e medie imprese e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito.-Il Garante si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.».